



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO LEGISLATIVO

RIFORMA DELLO STATUTO SPECIALE

Raffronto fra la disciplina della Provincia autonoma di Bolzano (l.p. 23 aprile 2015, n. 3 *“Istituzione di una convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino - Alto Adige”* e disegno di legge della Provincia autonoma di Trento 3 novembre 2015, n. 104 *“Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol”*)

<i>disciplina della provincia di Bolzano - l.p. n. 3 del 2015</i>	<i>disciplina della provincia di Trento - d.d.l. n. 104 del 2015</i>
<p><i>Istituzione di una Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino - Alto Adige</i></p> <p>INDICE</p> <p><i>Art. 1 (Istituzione e compiti)</i> <i>Art. 2 (Composizione)</i> <i>Art. 3 (Modalità di funzionamento della Convenzione)</i> <i>Art. 4 (Collaborazione con i parlamentari e il Consiglio della Provincia autonoma di Trento)</i> <i>Art. 5 (Coordinamento e partecipazione)</i> <i>Art. 6 (Durata dei lavori)</i> <i>Art. 7 (Norma finanziaria)</i> <i>Art. 8 (Entrata in vigore)</i></p>	<p><i>Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol</i></p> <p>INDICE</p> <p><i>Art. 1 - Finalità</i> <i>Art. 2 - Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol</i> <i>Art. 3 - Relazioni istituzionali</i> <i>Art. 4 - Elaborazione del progetto di riforma dello Statuto speciale</i> <i>Art. 5 - Processo partecipativo</i> <i>Art. 6 - Copertura degli oneri</i></p>
<p>Art. 1 <i>Istituzione e compiti</i></p> <p>(1) Al fine di garantire un'ampia partecipazione della società civile altoatesina alla riforma dello Statuto di autonomia, è istituita una Convenzione provinciale (Convenzione sull'Alto Adige) con il compito di esaminare una bozza riguardante, sia gli adeguamenti istituzionali sia le necessarie integrazioni allo Statuto di autonomia, di discuterla e presentarla al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.</p> <p>(2) La Convenzione opera in autonomia e indipendenza nell'ambito degli obiettivi a essa assegnati e secondo il principio del consenso. Inoltre essa si attiene ai principi di trasparenza e pubblicità nonché della partecipazione e</p>	<p>Art. 1 <i>Finalità</i></p> <p>1. La Provincia promuove un ampio processo di partecipazione della società civile trentina per favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle parti sociali nella definizione dei contenuti di riforma dello Statuto speciale, anche in relazione ai processi di riforma costituzionale in corso.</p>

<i>disciplina della provincia di Bolzano - l.p. n. 3 del 2015</i>	<i>disciplina della provincia di Trento - d.d.l. n. 104 del 2015</i>
<p>consultazione dei cittadini. I lavori della Convenzione si svolgono secondo le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una fase iniziale, in cui si elabora un documento introduttivo sulla base del regolamento interno della Convenzione deliberato dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale d'intesa con il collegio dei capigruppo; b) una fase di audizioni delle proposte presentate dalla società civile, nella quale vengono sentite/sentiti ó secondo le modalità previste dal regolamento ó anche esperte ed esperti non appartenenti alla Convenzione; c) una fase propositiva, in cui si elabora un documento definitivo, suddiviso in articoli e con relazione accompagnatoria. Il documento definitivo è trasmesso alle/ai presidenti dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla/al presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 103 dello Statuto di autonomia. Possono essere redatte e trasmesse anche relazioni di minoranza. <p style="text-align: center;">Art. 2 (Composizione)</p> <p>(1) La Convenzione ha 33 componenti ed è istituita dal Consiglio provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quattro componenti tra nove nominativi proposti dal Consiglio dei comuni; b) due componenti tra sei nominativi proposti dalle associazioni più rappresentative degli imprenditori e due componenti tra sei nominativi proposti dai sindacati più rappresentativi; c) cinque persone, esperte di diritto, scelte secondo criteri stabiliti dall'Ufficio di presidenza e sulla base di un curriculum specialistico, nominate dal Consiglio provinciale; d) otto componenti, rappresentanti della società civile. Sono eletti tra i 100 privati cittadini e private cittadine che compongono il 'forum' di cui all'articolo 5, comma 2; e) dodici componenti nominati, su proposta dei gruppi consiliari rispettivamente di maggioranza o di minoranza, dal Consiglio provinciale, con rappresentanza proporzionale della minoranza politica. <p>(2) Nella composizione della Convenzione di cui al comma 1 deve essere garantita la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, quale risulta</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol</i></p> <p>1. Per i fini dell'articolo 1 è istituita presso il Consiglio provinciale la Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, con il compito di promuovere il processo partecipativo e di elaborare proposte di riforma dello Statuto.</p> <p>2. La consulta è nominata dal Presidente del Consiglio provinciale ed opera in piena autonomia e indipendenza. Dura in carica dodici mesi ed è prorogabile per ulteriori dodici mesi, se necessario. E' composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tre componenti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo, con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale; b) un componente designato dalla Federazione trentina della cooperazione; c) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori

<i>disciplina della provincia di Bolzano - l.p. n. 3 del 2015</i>	<i>disciplina della provincia di Trento - d.d.l. n. 104 del 2015</i>
<p>dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, e una equilibrata rappresentanza di genere.</p> <p>(3) La Convenzione elegge fra i suoi componenti il presidente e due vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della Convenzione stessa. I componenti dell'ufficio di presidenza non possono appartenere allo stesso gruppo linguistico.</p> <p>(4) La/Il presidente informa periodicamente il Consiglio provinciale sui progressi dei lavori della Convenzione.</p> <p>(5) La Convenzione è insediata presso il Consiglio provinciale. Le strutture del Consiglio provinciale assistono la Convenzione nel proprio lavoro. Il Consiglio provinciale garantisce alla Convenzione il necessario appoggio tecnico e organizzativo per mezzo di una segreteria stabile, anche tramite la stipula di apposite convenzioni per la messa a disposizione di personale e di strutture da parte di operatori esterni. In particolare la segreteria della Convenzione cura il sito internet della Convenzione, sul quale sono pubblicati atti e documenti della riforma nonché un forum interattivo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Modalità di funzionamento della Convenzione)</i></p> <p>(1) La Convenzione si riunisce almeno due volte al mese e può essere convocata dal presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da almeno un quinto dei componenti della Convenzione stessa.</p> <p>(2) Le sedute della Convenzione sono pubbliche, come anche l'intero insieme dei documenti da essa prodotti.</p> <p>(3) I lavori della Convenzione possono essere suddivisi fra gruppi di lavoro e svolgersi anche per via telematica. I dettagli sono definiti dal regolamento, che può essere modificato a maggioranza dei componenti dalla Convenzione stessa.</p>	<p>maggiormente rappresentative a livello provinciale, con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale;</p> <p>d) tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali;</p> <p>e) un componente designato dalla Conferenza delle minoranze linguistiche, istituita dall'articolo 9 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008);</p> <p>f) tre componenti in rappresentanza delle associazioni e organizzazioni portatrici di interessi sociali, culturali e ambientali con sede in provincia. Il Presidente del Consiglio provinciale nomina i componenti in base alle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni, con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, tenendo conto della loro rappresentatività;</p> <p>g) due componenti esperti in diritto pubblico, costituzionale o regionale, designati dall'Università di Trento;</p> <p>h) nove componenti nominati dal Presidente del Consiglio fra i consiglieri provinciali in base alle designazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, perseguendo un'adeguata rappresentanza di genere. Cinque di essi rappresentano la maggioranza, quattro le minoranze consiliari.</p> <p>3. Se le designazioni previste dal comma 2 non pervengono al Presidente del Consiglio provinciale entro il termine stabilito da quest'ultimo la Consulta è validamente costituita, salva la possibilità di integrazioni successive, purché siano stati designati due terzi dei suoi componenti.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio provinciale nomina il presidente della Consulta, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. La Consulta elegge fra i suoi componenti un vicepresidente. La consulta può disciplinare con regolamento le sue modalità di funzionamento.</p> <p>5. Le sedute della Consulta sono pubbliche. I relativi verbali e documenti sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio provinciale. Il presidente della consulta informa periodicamente il Presidente del</p>

<i>disciplina della provincia di Bolzano - l.p. n. 3 del 2015</i>	<i>disciplina della provincia di Trento - d.d.l. n. 104 del 2015</i>
<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Collaborazione con i parlamentari e il Consiglio della Provincia autonoma di Trento)</i></p> <p>(1) L'ufficio di presidenza della Convenzione si incontra regolarmente con i parlamentari residenti in Alto Adige e li informa sullo stato dei lavori della Convenzione. Inoltre si svolge un continuo scambio di opinioni con il Consiglio della Provincia autonoma di Trento.</p>	<p>Consiglio provinciale sullo svolgimento dei lavori della Consulta; il Presidente del Consiglio provinciale trasmette queste informazioni ai consiglieri provinciali.</p> <p>6. I consiglieri provinciali che non fanno parte della Consulta possono partecipare alle sue sedute, senza diritto di voto; possono presentare proposte e illustrarle.</p> <p>7. La Consulta si avvale del supporto tecnico e organizzativo degli uffici del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale, con modalità concordate tra il Presidente del Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, sentito il presidente della Consulta.</p> <p>8. La partecipazione alla Consulta è gratuita, salvo il riconoscimento del rimborso delle eventuali spese sostenute per partecipare alle sedute e agli incontri della Consulta, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.</p> <p>9. Ai componenti della Consulta non si applicano l'articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e la legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 <i>Relazioni istituzionali</i></p> <p>1. La Consulta promuove un confronto con la convenzione istituita ai sensi della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2015, n. 3 (Istituzione di una convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino - Alto Adige), nonché con il Consiglio regionale con adeguate e puntuali iniziative individuate in tale sede, per favorire lo svolgimento della procedura prevista dall'articolo 103, secondo comma,</p>

<i>disciplina della provincia di Bolzano - l.p. n. 3 del 2015</i>	<i>disciplina della provincia di Trento - d.d.l. n. 104 del 2015</i>
<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Coordinamento e partecipazione)</i></p> <p>(1) Enti pubblici e privati cittadini, associazioni ó anche non riconosciute ó e tutte le organizzazioni interessate con sede in Alto Adige possono presentare alla segreteria della Convenzione domanda di partecipazione. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.</p> <p>(2) 100 privati cittadini selezionati si costituiscono in un organo chiamato "forum", che viene regolarmente informato sui lavori della Convenzione e che è sentito e interpellato con modalità definite dalla Convenzione stessa. Al òforumö possono registrarsi tutte le persone residenti in Alto Adige con piö di 16 anni. La rappresentanza equilibrata dei gruppi linguistici e dei generi è comunque garantita. La procedura di selezione nonché i dettagli del processo partecipativo</p>	<p>dello Statuto speciale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 <i>Elaborazione del progetto di riforma dello Statuto speciale</i></p> <p>1. Entro centoventi giorni dalla sua prima seduta la Consulta elabora un documento preliminare con i criteri e gli indirizzi principali per la redazione del progetto di riforma dello Statuto speciale. Il documento preliminare è proposto al processo partecipativo disciplinato dall'articolo 5.</p> <p>2. In esito al processo partecipativo, e tenendo conto dei suoi risultati, la Consulta, entro sessanta giorni, elabora un documento conclusivo, trasmettendolo al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio provinciale. Il Presidente della Provincia attiva il procedimento disciplinato dall'articolo 103, secondo comma, dello Statuto speciale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 <i>Processo partecipativo</i></p> <p>1. Il processo partecipativo sul documento preliminare di riforma statutaria è organizzato dalla Consulta attraverso una fase di informazione e di confronto pubblico e una fase di raccolta delle osservazioni.</p> <p>2. La Consulta organizza il processo partecipativo nelle forme che ritiene piö adeguate, valorizzando anche gli strumenti che prevedono l'ausilio delle tecnologie informatiche. Il processo partecipativo prevede, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la pubblicazione sui siti internet istituzionali del documento preliminare, accompagnato da una relazione; b) l'indizione di dibattiti pubblici, anche a livello territoriale, aperti a

<i>disciplina della provincia di Bolzano - l.p. n. 3 del 2015</i>	<i>disciplina della provincia di Trento - d.d.l. n. 104 del 2015</i>
<p>sono stabiliti, sentiti i rappresentanti della società civile, con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La scelta degli otto componenti della Convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, avviene tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 2.</p> <p>(3) Prima e durante i lavori della Convenzione si organizzano iniziative partecipative al fine di acquisire idee e proposte della popolazione. Queste iniziative hanno luogo, in numero adeguato, sull'intero territorio della provincia e si rivolgono a diversi gruppi, utilizzando metodi adeguati. I dettagli sono definiti con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale ai sensi del comma 2.</p> <p>(4) La Convenzione può prevedere l'audizione di esperti su temi specifici.</p> <p>(5) I consiglieri provinciali hanno diritto di prendere la parola nelle sedute della Convenzione, di sottoporre proposte e illustrarle, secondo quanto previsto dal regolamento.</p> <p>(6) Eventuali rimborsi spese sono definiti con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 <i>(Durata dei lavori)</i></p> <p>(1) La Convenzione ha una durata massima di 12 mesi, a decorrere dalla sua istituzione da parte del Consiglio provinciale. La Convenzione può disporre, con voto favorevole dei due terzi dei propri componenti, un prolungamento dei lavori per un periodo non superiore ai sei mesi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Norma finanziaria)</i></p> <p>(1) Le spese per l'attività della Convenzione derivanti dalla presente legge sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale. Al loro finanziamento si provvede sulla base di una convenzione con operatori esterni, comprendente anche i compiti, le necessarie risorse di personale e le modalità di pagamento.</p>	<p>tutti i soggetti indicati nel comma 3; i dibattiti si articolano in momenti di informazione e illustrazione del documento, seguiti da una discussione;</p> <p>c) la costituzione di tavoli di approfondimento su tematiche specifiche;</p> <p>d) l'audizione della Giunta provinciale;</p> <p>e) l'audizione dei parlamentari eletti in provincia, dei componenti della commissione paritetica prevista dall'articolo 107 dello Statuto speciale e di esperti su argomenti specifici;</p> <p>f) la raccolta di osservazioni, suggerimenti e proposte, in forma scritta;</p> <p>g) la raccolta di informazioni sui processi di riforma degli altri statuti speciali.</p> <p>3. Possono partecipare al processo partecipativo i cittadini, gli enti pubblici, le associazioni e le organizzazioni portatrici di interessi economici, sociali, culturali e ambientali che hanno sede in provincia.</p> <p>4. Il processo partecipativo si conclude entro centottanta giorni dal suo inizio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 <i>Copertura degli oneri</i></p> <p>1. Gli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge sono posti a carico del bilancio del Consiglio provinciale, nel quadro delle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).</p>

<i>disciplina della provincia di Bolzano - l.p. n. 3 del 2015</i>	<i>disciplina della provincia di Trento - d.d.l. n. 104 del 2015</i>
<p>(2) Le spese stimate per l'attuazione della presente legge ammontano a 350.000 euro lordi.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 8</i> <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.</p>	